

Cl: 8.10
Fasc:N.124.1/2011

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 13/2023
PROGETTO DI COLTIVAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA TERRA ROSSA, NEL
COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO.

PROPONENTE: DOVERO SCAVI E TRASPORTI S.R.L., VIA ROCCHIUSE 18, 12011 BORGO SAN
DALMAZZO (CN).

ESITO PROCEDIMENTO - ASSOGGETTAMENTO ALLA FASE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO
AMBIENTALE

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 24.12.2024 con prot. di ric. n. 98524, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 13/2023, presentata da parte del legale rappresentante della Ditta DOVERO SCAVI e TRASPORTI S.r.l., con sede legale in Via Rocchiuse, 18 a Borgo San Dalmazzo (CN);
- con nota provinciale prot. n. 98966 del 24.12.2024 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 24 dicembre 2024 al 22 gennaio 2025;
- con nota prot. n. 98978 del 24.12.2024, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale B.8.i.2 *"Cave e torbiere fino a 500.000 mc /a di materiale estratto o di un'area interessata fino a 20 ettari nel caso in cui ricadono anche parzialmente in aree protette a gestione regionale e nelle relative aree contigue o in zone naturali di salvaguardia di cui alla legge regionale 29 giugno 2009 n. 19, "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" oppure siano cave, finalizzate al reperimento o al deposito di materiale per la realizzazione di opere pubbliche di cui agli articoli 13 e 14 della legge regionale 17 novembre 2016 n. 23 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave"* della L.R. 13/2023.
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura, risultano pervenuti i seguenti contributi tecnici:
 - con nota prot. ric. n. 7394 del 24.01.2025, la **Regione Piemonte - Settore Polizia mineraria, cave e miniere** trasmette i seguenti pareri:
 - a) Parere del Settore Geologico che, per gli aspetti di propria competenza, ha proposto che il progetto sia assoggettato alla fase di Valutazione d'Impatto Ambientale;

b) Parere del Settore Tecnico Piemonte Sud che, per quanto riguarda gli aspetti forestali e vegetazionali, non ritenere necessaria la fase di Valutazione d'Impatto Ambientale.

Per quanto di competenza il Settore Polizia mineraria, cave e miniere, dopo aver esaminato gli elaborati progettuali ha rilevato la necessità di approfondire le seguenti tematiche:

- c) compatibilità delle emissioni sonore legate alle lavorazioni in relazione alla vicinanza di nuclei abitati;
- d) eventuali interferenze tra la coltivazione mineraria ed i circuiti acquiferi sotterranei che alimentano le sorgenti a valle del cantiere nord;
- e) eventuali interferenze tra l'attività estrattiva e l'impianto di discarica in gestione post-operativa situato a valle del cantiere sud;
- f) condizioni di stabilità dei fronti rocciosi nel cantiere sud e condizioni di manutenzione, efficienza e rispondenza alla normativa tecnica vigente del rilevato paramassi esistente;
- g) eventuale presenza di amianto associato alle pietre verdi affioranti.

Pertanto, tenuto anche conto del parere del Settore Geologico e della varietà delle problematiche ambientali da approfondire, propone che il progetto sia sottoposto alla fase di Valutazione d'Impatto Ambientale;

- con nota prot. ric. n. 6839 del 22.01.2025, **l'A.S.L. CN1**, per quanto di competenza, ritiene che il progetto non sia da assoggettare alla VIA, con le seguenti raccomandazioni:

- a) l'insediamento di cui trattasi dovrà essere gestito evitando, per quanto possibile, che si generino emissioni moleste o insalubri dalle lavorazioni autorizzate e adottando tutti i provvedimenti necessari a salvaguardia dell'ambiente e dei residenti nelle aree circostanti, riducendo al minimo tecnicamente raggiungibile le emissioni di polveri, rumore e gas di scarico di mezzi e macchinari. Vengano utilizzati in ogni fase della lavorazione accorgimenti idonei a limitare i possibili inconvenienti, quali progettazione lineare della viabilità per ridurre gli spostamenti di materiale, utilizzo di depolverizzatori, e, ove possibile, di nastri trasportatori, mantenimento della compattezza delle piste, ridotta velocità dei veicoli, ecc.
- b) Per le aree scoperte in terra, non pavimentate, occorrerà garantire idonee condizioni, anche nel lungo periodo, al fine di evitare il formarsi di avvallamenti che possano trattenere ristagni d'acqua (piovana e proveniente dall'inumidimento con acqua nebulizzata) con la conseguente creazione di habitat idonei allo sviluppo di insetti vettori (es. zanzare).
- c) Le operazioni di bagnatura, atte a garantire la minimizzazione delle emissioni diffuse di materiale polverulento durante le varie attività e ad evitarne la loro dispersione nell'ambiente esterno, in particolare su strade pubbliche, dovranno essere eseguite ogni qualvolta si rendano necessarie, in rapporto alle condizioni climatiche per insolazione, temperatura e velocità del vento. In caso di mancanza, per qualunque motivo, di acqua, sia di acquedotto che di scorte interne, i lavori che producono emissioni devono essere sospesi.
- d) Le zone di passaggio sia all'interno dell'area di impianto che nelle aree limitrofe esterne (strade, percorsi pedonali, ecc.) dovranno risultare idoneamente difese contro la caduta o l'investimento di materiali in dipendenza dell'attività lavorativa; ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici dovranno essere adottate altre misure e/o cautele adeguate. I frequentatori dell'impianto e/o delle aree limitrofe non dovranno correre alcun rischio di investimento/schiacciamento/urto da parte dei materiali depositati o movimentati, degli eventuali macchinari installati o delle attrezzature di lavoro semoventi. All'interno della cava e dell'area di lavorazione dell'impianto, la viabilità e la relativa segnaletica dovrà essere adeguatamente mantenuta e la circolazione opportunamente regolamentata. Il tracciato delle vie di circolazione dovrà essere evidenziato, le zone di pericolo segnalate in modo chiaramente visibile, gli accessi alle varie zone mantenuti sgombri, in modo tale da agevolare le movimentazioni.

- nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- In data 04 marzo 2025 si è riunito l'Organo Tecnico provinciale che, dall'istruttoria tecnica svolta, sulla base dei contributi pervenuti nel corso del procedimento ed a seguito della valutazione del progetto agli atti, ha evidenziato quanto segue:

1. Dal punto di vista amministrativo, ai fini della coltivazione dell'attività estrattiva in oggetto, dovrà essere presentata istanza di autorizzazione mineraria ex L.R. 23/2016 e s.m.i..

2. Dal punto di vista tecnico, la Cava Terra Rossa, sita nel territorio Comunale di Borgo San Dalmazzo (CN), è stata in passato oggetto di attività estrattiva da parte di Italcementi s.p.a., che la utilizzava per l'approvvigionamento della materia prima alla locale cementeria.

A causa del progressivo declino produttivo, dell'arresto della produzione dello stabilimento e dell'avvio della dismissione del patrimonio immobiliare, la cava è inattiva da oltre 15 anni e l'ultima autorizzazione per le attività di estrazione è stata rilasciata a Italcementi dal SUAP della Comunità Montana Valle Stura con provvedimento n. 22 del 18.10.2013, ma è scaduta il 17.10.2016.

La cava è costituita da due cantieri: il cantiere Sud (zona di T. Marchisan), coltivato tra il 1970 e il 1990, poi sospeso per problemi di stabilità di un vecchio fronte, ed il cantiere Nord (zona di T. Valentino), coltivato dal 1990 al 2008 circa, poi mantenuto in vigenza di autorizzazione fino al 2016, pur senza uno sfruttamento effettivo. Il cantiere Nord rappresenta l'area dotata di riserve più rilevanti di materiale ancora sfruttabile.

Nell'ambito del cantiere Sud è presente un impianto di frantumazione primaria e secondaria che in passato forniva alla cementeria un prodotto in pezzatura idonea per il successivo stadio di produzione.

Con il presente progetto si propone lo sfruttamento delle riserve residue di minerale ed il completamento del progetto originariamente proposto di coltivazione e di recupero ambientale del sito.

L'accesso alla cava avviene attraverso un breve tratto di strada privata asfaltata che si diparte direttamente dalla Strada provinciale della Valle Gesso, circa 800 metri a valle della frazione di Madonna Bruna: l'accesso ai piazzali e ai fronti di cava è realizzato mediante piste interne all'area in proprietà, senza coinvolgere in alcun modo la viabilità pubblica.

L'area interessata dal presente in progetto ha un'estensione di circa 19.8 ha.

I volumi di materiale estraibile in base alla configurazione finale del fronte sono pari a 850.000 m³, suddivisi in 515.000 m³ e 335.000 m³, rispettivamente nel Cantiere Nord e nel Cantiere Sud.

La durata complessiva della coltivazione, assumendo un livello produttivo di circa 80.000 m³/anno è stimata pari a 10 anni circa.

La ripresa dell'attività avverrà operando secondo il metodo consolidato per fette orizzontali discendenti.

Nelle rocce di tipo scistoso, più tenere, l'abbattimento sarà effettuato con soli mezzi meccanici. Il lavoro procederà con uno scasso preliminare mediante ripper per una profondità di circa 1 m e quindi con l'asportazione della roccia mediante escavatore e l'accumulo al piede del fronte di abbattimento. Il materiale abbattuto sarà ripreso alla base del cumulo e caricato direttamente sui mezzi per il trasporto alla destinazione finale.

Il materiale abbattuto verrà caricato direttamente al fronte, allo stato di tout-venant, sui mezzi per il trasporto alla destinazione finale. Non sono previsti trattamenti in cava.

Vengono segnalate diverse sorgenti emergenti nel bacino che si estende a NW della cava in direzione NW e da cui si origina il rio Arboine, costituente nel suo tratto medio-inferiore la linea di separazione tra i due cantieri (Cantiere Nord e Cantiere Sud). Buona parte delle sorgenti del bacino del rio Arboine sono captate, presumibilmente per uso idropotabile (dall'acquedotto gestito da ACDA - Azienda Cuneese dell'Acqua).

3. Dal punto di vista ambientale dall'attuazione di quanto proposto, si evidenziano i seguenti aspetti di impatto sulle componenti ambientali interferite:

a) Materiali di Riempimento

La volumetria di scavo sul decennio a venire è valutata in ca. 850.000 m³ per i due cantieri (Nord e Sud): una volumetria di tout-venant importante che verrà trasportata direttamente presso l'impianto di lavorazione esterno. Non è presente il tracciato e la frequenza dei trasporti con l'impatto ambientale conseguente. Anche il progettato recupero volumetrico delle gradonate residuali, da effettuarsi con materiali indicati genericamente sterili, non è valutato sia nelle tempistiche sia nella logistica interna che in termini quali-quantitativi.

b) Impatto Acustico

Non è presente la documentazione relativa alle emissioni sonore.

Nonostante il sito estrattivo sia ubicato in un'area non direttamente connessa a potenziali

bersagli, dovrà essere prodotta la valutazione previsionale di impatto acustico, redatta da tecnico competente in acustica ambientale ed iscritto nei registri ENTECA.

c) Suolo e Vegetazione

Relativamente agli impatti su suolo e vegetazione, anche a seguito del sopralluogo effettuato dall'ARPA - Dipartimento Provinciale di Cuneo - in data 28 febbraio u.s., si rileva che la vegetazione arborea attualmente presente nell'area del Cantiere Nord risulta costituita, ed in particolare sul pendio posto tra la pista di arroccamento ed il piazzale di quota 769 m, da un ceduo maturo di castagno ampiamente infiltrato da salicacee e latifoglie mesofile (soprattutto acero di monte e ciliegio), a differenza di quanto indicato nella carta della vegetazione redatta dal proponente (allegato 3 allo Studio preliminare ambientale), che ascrive tale formazione alle boscaglie pioniere. Sebbene il "valore biologico" di tale cenosi, così come quello delle altre formazioni che si sono insediate sulle aree oggetto di pregressa attività estrattiva, possa essere ritenuto modesto, si ritiene opportuno inserire tra gli impatti determinati da quanto in progetto anche la perdita dei servizi ecosistemici (in termini di biodiversità, regolazione del ciclo dell'acqua, cattura e stoccaggio della CO₂ atmosferica, ecc.) garantiti dalle formazioni boschive che saranno eliminate, estese su poco più di due ettari, il cui pieno ripristino avverrà, nella migliore delle ipotesi, solamente diversi anni dopo la conclusione degli interventi di recupero ambientale prospettati.

Per quanto attiene la caratterizzazione della flora alloctona, si segnala la presenza (oltre che della robinia rilevata dal proponente) di entità inserite nelle liste nere regionali aggiornate da ultimo con D.G.R. n. 14-85 del 02.08.2024, tra cui *Solidago gigantea* (piazzale di quota 769 m) e, soprattutto, *Buddleja davidii*. Quest'ultima risulta diffusa con un numero limitato di individui (già fruttificanti) presso il vecchio impianto di frantumazione.

Per quanto attiene il progetto di recupero ambientale, si ritiene necessario garantire la completa saturazione di tutta la superficie dei piazzali previsti a fine coltivazione, rivedendo la previsione di "rivegetare" unicamente il 30% della loro superficie, dal momento che gli ambienti aperti che verrebbero creati con il semplice inerbimento, quando non più gestiti, con ogni probabilità evolverebbero comunque in tempi più o meno rapidi in formazioni legnose, con il possibile ingresso specie indesiderate, dinamica peraltro già ora ben visibile in alcuni settori oggetto di pregressa coltivazione.

In merito alla scelta delle specie arboree ed arbustive, manca l'indicazione delle percentuali indicative di utilizzo delle diverse entità previste, le esigenze ecologiche di alcune delle quali (roverella e carpino nero) in termini di tessitura e reazione del substrato suggeriscono la necessità di una attenta valutazione della possibile incognita legata alla necessità di approvvigionamento del c.d. "terreno vegetale" (di cui non viene presentata nessuna stima di fabbisogni e disponibilità) per la ricostruzione dei suoli da aree esterne al sito o l'eventuale utilizzo di limi per il riempimento dei vuoti.

Sempre relativamente alle specie di previsto utilizzo, andrebbero chiarite le motivazioni alla base dell'inserimento, tra quelle per il recupero del fronte gradonato Sud, dell'ontano nero, entità che in base a quanto desumibile dal progetto esaminato sembra poco adatta alle condizioni stazionali prevedibili in post operam, salvo che il suo impiego non venga limitato alla ricostituzione della vegetazione lungo l'impluvio che delimita a Sud il c.d. "Cantiere Nord" (a monte della pista di arroccamento), dove, peraltro, vegetano attualmente piccoli nuclei del congenere *Alnus incana*, come rilevato nel corso del sopralluogo sopra citato.

Inoltre, dal momento che il progetto presentato risulta articolato su due diversi cantieri, andrebbe valutata una differente impostazione del cronoprogramma, che attualmente contempla la contemporanea coltivazione di entrambi i lotti, al fine di accelerare le operazioni di recupero ambientale e ridurre per quanto possibile il tempo di permanenza di aree prive di vegetazione.

Infine, manca una proposta di piano di monitoraggio e gestione della flora alloctona all'interno del sito estrattivo, citato tra le misure di mitigazione indicate nello Studio preliminare ambientale ma non incluso nella documentazione esaminata, e di un set di indicatori utili a verificare, durante il periodo manutentivo, il buon esito degli interventi a verde realizzati, sia per quanto concerne gli inerbimenti che per quanto attiene gli impianti di specie legnose.

Considerato che:

- a) A monte del cantiere Nord - tetti Marchisan Soprano - e ad est del sito considerato nel suo complesso - tetti Miola - si rilevano nuclei abitati, indicati quali recettori sensibili nello Studio Preliminare Ambientale allegato all'istanza,
- b) dovrà essere garantito, tramite valutazioni specifiche e approfondite, che l'attività estrattiva non determini un incremento sensibile delle emissioni sonore per le abitazioni presenti al contorno e che le stesse rientrino nei limiti fissati dalle norme vigenti.
- c) Immediatamente a sud del cantiere Sud, esterna ad esso, è presente una discarica per rifiuti speciali non pericolosi, oggi autorizzata per la fase di gestione post operativa dalla Provincia di Cuneo e dotata di presidi ambientali soggetti a regolari monitoraggi; tale impianto verrebbe lambito dal sistema di raccolta delle acque superficiali a servizio della cava; risulta pertanto necessario valutare le eventuali interferenze tra l'attività estrattiva in progetto, la discarica citata ed i presidi ambientali a corredo della medesima.
- d) Nella documentazione in esame vengono segnalate diverse sorgenti nel bacino che si estende a NW della cava e da cui si origina il rio Arboine, comprese tra le quote 800 e 1000 m e captate dall'acquedotto gestito da ACDA - Azienda Cuneese dell'Acqua e nella cartografia del PRGC, sono individuate 9 captazioni, per le quali viene definita la zona di protezione prevista dalla norma. Per quanto la problematica sia stata presa in considerazione negli elaborati prodotti, si ritiene necessario approfondire le valutazioni in modo da garantire che l'attività in progetto non condizioni negativamente la circolazione idrica sotterranea legata alle sorgenti di cui sopra. Analogamente occorre escludere interferenze dell'attività in esame con le sorgenti situate nel bacino a NE del cantiere Nord, comprese nella fascia di quota 710-750 m.
- e) A monte del cantiere Sud vengono segnalate condizioni di instabilità dei fronti rocciosi tra le quote 820 e 870, oggetto di opere di messa in sicurezza passiva realizzate da più di 25 anni e costituite da un bacino per il contenimento in caso di crolli e un rilevato in materiale sciolto, alto una decina di metri, alle sue spalle. Il progetto proposto non prevede la coltivazione dei fronti instabili, ma di mantenere l'opera di protezione passiva esistente, con una fascia di salvaguardia alla parte meridionale del piazzale, ritenendo così che le necessarie condizioni di sicurezza siano garantite anche per le nuove aree di intervento proposte. Si ritiene in merito che debbano essere comunque approfondite e valutate le attuali condizioni di stabilità dei fronti rocciosi citati, nonché le condizioni di manutenzione ed efficienza delle opere passive esistenti.
- f) Nella documentazione prodotta sono stati evidenziati, nella parte di versante ad est del cantiere nord, limitati subaffioramenti di serpentiniti e serpentinoscisti, che costituiscono evidenza superficiale della presenza di lenti di spessore metrico all'interno dei calcescisti; il progetto di coltivazione, ha tenuto conto di questo aspetto e le aree di scavo sono state individuate esternamente a questa zona. È stata del resto correttamente prevista, nella fase di elaborazione del progetto per l'istanza di autorizzazione all'attività estrattiva, una campagna di indagini mediante la perforazione di sondaggi a carotaggio continuo, per verificare l'eventuale presenza di lenti di serpentiniti all'interno dei calcescisti oggetto di coltivazione; al riguardo, si ritiene che le indagini finalizzate a individuare le lenti sopra citate e l'eventuale presenza di amianto associato alle pietre verdi in argomento, debbano essere contestuali alle valutazioni ambientali dell'intervento nel suo complesso.
- g) Alle pagine 26, 27, 28 e 29 della Relazione Illustrativa di progetto, sono presenti probabili refusi, in considerazione di quanto descritto e illustrato in precedenza nella stessa.
- h) in data 4 marzo 2025, **l'Organo Tecnico**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo, di cui alla nota prot. ric. n. 21540 del 06.03.2025 e dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Gestione Risorse del Territorio - Ufficio Cave di cui alla nota prot. ric. n. 10956 del 04.02.2025 e dell'Ufficio Acque di cui alla nota prot. 21111 del 05.03.2025, nonché del Settore Opere Pubbliche e Viabilità - Servizio Sezioni Cuneo e Saluzzo di cui alla nota prot. 20242 del 03.03.2025 ed istruita la documentazione depositata, **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame debba essere assoggettato alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 13/2023**, per le motivazioni e le criticità esplicitate in premessa e nelle considerazioni sopracitate nonché viste le caratteristiche ecosistemiche e paesaggistiche del sito in oggetto.

Tutto ciò premesso e considerato,

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 “*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*”.

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Visto il D. L. 16 luglio 2020, n. 76, cd. «decreto Semplificazioni» - “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”.

Vista la L. 11 settembre 2020, n. 120 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”.

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*” e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*”.

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante “*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116*”.

Vista la L.R. 19.07.2023 n. 13 “*Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)*”

Vista la D.C.P. n. 40 del 27.05.2024 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Viste la nota prot. ric. n. 6839 del 22.01.2025 dell'A.S.L. CN1 e la nota prot. ric. n. 7394 del 24.01.2025 della Regione Piemonte - Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Polizia mineraria, cave e miniere, in premessa richiamate.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DISPONE

- 1. DI ASSOGGETTARE alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 27-bis, D.Lgs.152/06 e s.m.i. e L.R. 13/2023** il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 24.12.2024 con prot. di ric. n. 98524, da parte del legale rappresentante della Ditta DOVERO SCAVI e TRASPORTI S.r.l., con sede legale in Via Rocchiuse, 18 a Borgo San Dalmazzo (CN), in quanto dall'istruttoria tecnica condotta da parte dell'Organo Tecnico provinciale del 4 marzo 2025, sulla base dei pareri pervenuti e dell'apporto di Arpa Piemonte - supporto tecnico scientifico della Provincia, è emerso che il progetto determinerà impatti ambientali significativi e negativi sui diversi fattori interferiti. Pertanto, al fine di consentire una corretta e compiuta valutazione degli eventuali effetti diretti e indiretti sulle componenti ambientali coinvolte, la procedura di VIA, ex art. 27-bis D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e L.R. 13/2023 dovrà tenere conto di tutte le criticità derivanti dall'intervento come in precedenza evidenziate.

2. DI PRESCRIVERE che, il progetto definitivo da presentare in allegato all'istanza unica ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R. 13/2023 dovrà contenere, oltre alla documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore, per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, altresì gli elaborati tecnici utili ad approfondire le criticità rilevate nel presente provvedimento.

STABILISCE

- che il presente provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 19, D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ha un'efficacia temporale pari a dieci anni dalla data del presente atto. Decorso l'efficacia temporale indicata nel presente provvedimento, senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'autorità competente;
- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO

ESTENSORE:

Arch. Barbara Giordana
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale